

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
COATTIVA PER GLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, NONCHE’ DELLE ENTRATE
DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI
CIG 7360446031 - CUP C59I17000090009**

**Elenco dei quesiti pervenuti da parte degli operatori economici con le relative risposte
Aggiornato al 17 aprile 2018**

Quesito n. 1

Nel disciplinare di gara, all’articolo 9, punto G) viene previsto quale requisito di partecipazione: per i servizi di stampa, sub 2.a), aver effettuato, con esito positivo, nell’arco del triennio 2015-2016-2017, anche in modo non continuativo, servizi di stampa per un importo medio annuo almeno pari ad Euro 20.000,00.

Si chiede in primo luogo se il predetto requisito sia da ritenersi estraneo alla procedura e pertanto sia legittimo considerarlo come necessario ai fini della partecipazione, in quanto non viene previsto un servizio analogo nel capitolato, quanto una attività meramente accessoria alla prestazione principale che è quella della riscossione coattiva. I concessionari difatti al momento della elaborazione delle ingiunzioni di pagamento o degli atti conseguenti, realizzano in larga parte il servizio di stampa direttamente, ovvero in caso di molteplici atti si affidano a delle stamperie. La richiesta di questo requisito di partecipazione appare limitativo per la concorrenza e rende necessario avvalersi di terzi, ribadiamo per un servizio accessorio che tra le altre cose non trova remunerazione alcuna se non indirettamente nell’aggio riconosciuto per la riscossione coattiva. Fatta questa premessa si auspica che il predetto requisito venga rimosso, considerando anche che dell’odierna situazione si agevolano le pochissime società dotate del centro stampa nella loro struttura, al fine di ampliare la scelta dei concorrenti e favorire una più ampia partecipazione da parte di un numero maggiore di soggetti.

Risposta n. 1

L’attività di stampa, pur di natura secondaria come espressamente indicato all’art. 3.1.1 del disciplinare, è prevista espressamente, fra gli altri, agli artt. 2, 5 del capitolato.

Si conferma integralmente la disciplina di cui all’art. 8, lett. g) del disciplinare.

Si segnala come il requisito può legittimamente essere dimostrato tramite l’attività di stampa svolta direttamente dal soggetto iscritto all’albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997 nell’ambito dell’attività di riscossione; oltre che alle altre condizioni di cui alla predetta lett. g) (r.t.i., consorzio, subappalto).

Quesito n. 2

Sempre nel disciplinare di gara nei criteri di valutazione dell'elaborato tecnico sanciti all'articolo 11, al punto 1b), dove viene concesso al concorrente un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero di ufficiali della riscossione e messi notificatori dedicati allo svolgimento dei servizi oggetto di gara ove aggiudicatario, ulteriore rispetto al numero minimo richiesto per la qualificazione al precedente art. 8.1, lett. F).

In tale contesto si contesta la palese illegittimità del predetto requisito in quanto non in aderenza con la giurisprudenza nel merito e soprattutto con molteplici pareri ANAC che dispongono la nullità dei requisiti di carattere soggettivo contenuti nell'offerta tecnica. In particolare si richiama il Parere ANAC n. 93 del 27/05/2015, che sottolinea come sia illegittima la previsione del sub-parametro "struttura tecnica ed organizzativa della ditta" nell'ambito dell'offerta tecnica qualitativa, in quanto è attribuisce punteggio a elementi soggettivi che dovevano essere presi in considerazione ai fini della partecipazione e non dell'aggiudicazione. Si evoca altresì la sentenza del TAR Lazio n. 19/2017 che evidenzia come "Nelle gare pubbliche è indebito includere, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa anziché alla qualità dell'offerta, alla luce dei principi ostativi ad ogni commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e criteri afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione, in funzione dell'esigenza di aprire il mercato, premiando le offerte più competitive, ove presentate da imprese comunque affidabili, anche allo scopo di dare applicazione al canone della par condicio, vietante asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo; di qui la necessità di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all'offerta ed all'aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione dell'incidenza dell'organizzazione sull'espletamento dello specifico servizio da aggiudicare". Nella medesima direzione si veda Consiglio di Stato sez. V con sentenze n. 4191 del 20 agosto 2013, n. 4184 dell'11/10/2016 e recentissima n. 279 del 17/01/2018, il parere ANAC n. 33/2014, il TAR Veneto con sentenza n. 30/2016, secondo la quale "non è ammesso inserire nei criteri di valutazione delle offerte elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa (come, ad esempio, la pregressa esperienza maturata) in luogo di elementi relativi alla qualità dell'offerta, proprio in ragione del divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e criteri (oggettivi) di valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione". In funzione di tale elemento si auspica l'eliminazione del predetto requisito in quanto eccessivo e sproporzionato in funzione della procedura di quo. Tra le altre cose, ai fini di potere ottenere il punteggio massimo dei n. 3 punti attribuibili, con la previsione di utilizzare n. 06 ufficiali di riscossione o messi notificatori – per i quali è importate comunque sottolineare che ai fini della corretta operatività sarà necessario che i soggetti delegati ad operare attraverso questa funzione (il messo) seguano comunque il percorso abilitativo ivi previsto dall'art. 1, comma 158 e seguenti della Legge 296/2006, con il superamento di corso di formazione e qualificazione organizzato a cura del singolo ente locale, con la conseguenza anche soggetti non in possesso della qualifica, certamente agevolati ma comunque non autorizzati ad operare con

immediatezza, potranno ottenere l'abilitazione a compiere le procedure di notifica – in aggiunta rispettivamente ai n. 02 e n. 04 previsti nella fase di qualificazione, appare francamente sproporzionata oltre misura.

Risposta n. 2

Si conferma il criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 11.A, punto 1.b), che non costituisce requisito di qualificazione o ammissione e si limita a valorizzare il livello di risorse che verranno destinate specificamente all'esecuzione della prestazione.

Quesito n. 3

Nel capitolato d'Oneri l'articolo 1, comma 3, lettera c) prevede in via eventuale la realizzazione della fase pre-coattiva, con emissione dei solleciti di pagamento prima della fuoriuscita delle ingiunzioni di pagamento, così come disciplinato al successivo articolo 2.8, tuttavia il predetto incarico sembrerebbe divenire come obbligatorio così come rappresentato al successivo articolo 5. Si chiede conferma in tal merito se la predetta fase sia da considerarsi eventuale ovvero già ricompresa nell'ambito del servizio e/o comunque obbligatoria.

Risposta n. 3

L'art. 1 prevede *“in via eventuale, le attività in fase pre-coattiva di cui al successivo art. 2.8”*, per cui *“L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, per tutte o determinate tipologie di entrata, tutte le attività della fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore (predisposizione stampa, emissione, notifica dei solleciti di pagamento), sulla base dell'offerta tecnica formulata sul punto dall'Aggiudicatario”*.

Coerentemente, l'art. 5, comma 7, lett. c), prevede *“produzione e notifica di atti per l'attività del pre-coattivo (solleciti, costituzione in mora), **se richiesti dagli Enti**”*

Quesito n. 4

L'articolo 4 del capitolato d'oneri prevede l'emissione della nota contabile per la liquidazione del corrispettivo, con cadenza semestrale e il successivo pagamento a 60 giorni dalla emissione della fattura. Questo fatto comporta una anticipazione di spese di notevole entità considerando anche le previsioni sancite dal successivo articolo 6 che impongono l'obbligo di utilizzo di n. 02 unità lavorative da utilizzare in loco, ovvero delle ulteriori risorse necessarie all'attuazione del servizio e di quelle indicate nella parte tecnica indicate al punto 2) della presente. In sostanza a prescindere dalla entità delle attività svolte sarà possibile emettere una sola fattura all'anno, comportando una anticipazione di spese difficilmente sostenibile, ancor più evidente qualora fosse imposta l'emissione degli atti nella fase pre-coattiva, con compensi derivanti già prefissati nella misura di ¼ dell'aggio totale offerto. Si

ritiene che tale previsione possa determinare una ingente esposizione economica, considerando sia i costi anticipati sia gli ulteriori oneri, soprattutto in termini di contenzioso, che potrebbero derivare. Si chiede pertanto di volere evidenziare se la modalità di pagamento sia da ritenersi immodificabile ovvero le tempistiche possano essere ridotte.

Risposta n. 4

Si conferma la disciplina di gara.

Quesito n. 5

L'articolo 8 del capitolato indica dettagliatamente le specifiche che deve possedere l'applicativo gestionale da utilizzare nell'ambito del servizio. Da una attenta lettura delle caratteristiche del predetto si avverte la necessità di attuare delle implementazioni e/o adeguamenti alla struttura minima dell'applicativo in funzione delle necessità che dovesse palesare la stazione appaltante ovvero i singoli Enti, con tutte le conseguenze in relazione ai relativi oneri di progettazione e di fornitura. Posto che la procedura di gara verte sul recupero coattivo delle posizioni morose, attraverso l'utilizzo di procedure standard definite dal R.D. 639/1918 e s.m.i., e che il servizio viene finanziato esclusivamente in funzione delle entrate conseguite dal concessionario, atteso che la eventuale implementazione di software in uso, anzi la realizzazione di uno specifico applicativo con le caratteristiche richieste dall'Ente, è logico che comporti dei notevoli oneri soprattutto se rapportati ai singoli enti, si evidenzia l'eccessiva sproporzionalità del predetto obbligo, non essendo possibile al momento potere attuare un preventivo di spesa non conoscendo in prima analisi le specifiche di ogni singola procedura utilizzata e soprattutto le differenti esigenze che dovessero palesare in futuro le amministrazioni. Considerando che gli oneri derivanti dalla implementazione, anzi dalla costruzione come parrebbe nel caso in specie, di una struttura software sono decisamente rilevanti, e si assommano agli ulteriori oneri gestionali già sottolineati al precedente punto 4), si chiedono cortesie delucidazioni circa l'entità dell'investimento che l'Ente ha preventivato considerando che la struttura dell'applicativo è tassativa per il solo avvio dei lavori. Ovviamente qualora non esistesse oppure non fosse quantificabile l'investimento prospettato, ne deriverebbe l'anti economicità della procedura.

Risposta n. 5

Le specifiche previste per il software rappresentano il livello minimo adeguato alla corretta prestazione del servizio in concessione e sono coerenti con le corrette pratiche della stessa e congrui rispetto all'oggetto della concessione. Esse costituiscono condizioni minime dell'offerta e non corrispondono necessariamente alla "struttura minima dell'applicativo" (secondo la formula utilizzata nel quesito) eventualmente già in uso da parte del singolo concorrente.

Si rimarca, comunque, la natura unitaria del servizio e, pertanto, la necessaria identità del funzionamento del software per ciascun Ente.

Quesito n. 6

Al fine di consentire ai concorrenti una migliore analisi economica della concessione, si chiede di indicare l'ammontare dei crediti che si stima di affidare nel corso della gestione suddiviso per tipologia di entrata e con l'indicazione del relativo numero di posizioni (ad esempio totale crediti € 100.000 di cui: € 50.000 per CDS relativi a 120 posizioni; € 30.000 per IMU relativi a 100 posizioni, ecc.).

Risposta n. 6

Non è prevista comunicazione di dati ulteriori rispetto a quelli contenuti negli atti di gara.

Quesito n. 7

Si chiede se il servizio di riscossione coattiva dei crediti sia da svolgersi anche nei confronti dei soggetti residenti all'estero. In caso affermativo si chiede di indicare il relativo volume di crediti (importo complessivo e numero di pratiche) che si stima verranno affidate e se tale attività, ai fini di un eventuale affidamento in subappalto, debba configurarsi come attività principale o secondaria.

Risposta n. 7

La gara ha ad oggetto la completa attività di riscossione indipendentemente dalla residenza. La riscossione all'estero è parte certamente subappaltabile della prestazione principale.

Quesito n. 8

Si chiede di conoscere la società concessionaria che ha svolto precedentemente l'attività di riscossione coattiva e con quali percentuali di incasso.

Risposta n. 8

Antecedentemente alla pubblicazione del presente bando, il servizio di riscossione era gestito singolarmente da ciascun Comune, vuoi in proprio vuoi – in tutto o in parte – attraverso l'Agente della Riscossione. Non sussistono dati complessivi sulle percentuali di incasso.

Quesito n. 9

In considerazione che l'art. 2, sub 2.a e 2.b, del disciplinare di gara dispone che la concessione ha altresì per oggetto le attività accessorie di stampa atti e postalizzazione degli atti, e che tali attività possono essere date in subappalto, considerato che la scrivente ha già in essere contratti di fornitura con soggetti terzi per i servizi di stampa atti e postalizzazione degli atti, i cui contratti sono stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura in oggetto, si richiede conferma se è corretto ritenere in forza di legge che tali contratti rientrano in quanto disposto dal comma 3, lettera c-bis), art.

105, D.Lgs. 50/2016 cioè che le prestazioni inerenti i contratti suddetti non si configurano come attività affidate in subappalto.

Risposta n. 9

L'art. 105, c. 3 lett. c-bis), che disciplina le prestazioni che non si configurano come attività affidate in subappalto, non è nella fattispecie applicabile trattandosi esplicitamente di prestazioni essenziali e caratterizzanti il servizio oggetto di gara. Si rammenta che il concorrente dovrà essere qualificato per lo svolgimento di questi servizi ovvero potrà integralmente subappaltarli, previa apposita dichiarazione e eventualmente indicazione di terna, a soggetto che disponga dei requisiti indicati.

Quesito n. 10

Si richiede se il deposito alla stazione appaltante dei contratti sopra citati di stampa atti e postalizzazione degli atti in sede di partecipazione, in sostituzione delle relative dichiarazioni di subappalto, è sufficiente a soddisfare quanto richiesto all'art. 8, punti G) ed H) del disciplinare di gara.

Risposta n. 10

Si rinvia alla risposta precedente.

Quesito n. 11

Con riferimento all'art. 1 comma 5) del Capitolato Speciale, si chiede di conoscere il corrispettivo e i vari rimborsi spese per tale attività.

Risposta n. 11

Il corrispettivo e i rimborsi sono gli stessi previsti dal capitolato per i carichi affidati in via originaria.

Quesito n. 12

Con riferimento all'art. 5 comma 2) del Capitolato Speciale, si chiede di conoscere se, in caso di mancato incasso per indebito/inesigibilità, competono al Concessionario i rimborsi spese di notifica, legali, procedurali ecc...

Risposta n. 12

Trattasi di facoltà dell'affidatario. Il corrispettivo percentuale della prestazione è lo stesso previsto in via generale e i rimborsi a carico dell'affidante sono quelli previsti nei limiti di cui all'art. 2.6 del capitolato.

Quesito n. 13

Si chiede di indicare quale sia il termine entro il quale le partite dichiarate inesigibili verranno discaricate e con quali modalità e tempistiche avverrà il rimborso delle spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B. elencate in tali comunicazioni.

Risposta n. 13

Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 8 del d.m. 21/11/2000.

Quesito n. 14

Si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B. verranno rimborsate all'aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche.

Risposta n. 14

Solo nell'ipotesi in cui la prosecuzione dell'attività sia stata richiesta dall'Ente, in via analoga a quanto previsto dal d.m.

Quesito n. 15

Si chiede di chiarire se, ai fini della salvaguardia del termine prescrizionale relativamente alle partite già oggetto di dichiarazione di inesigibilità, l'aggiudicatario dovrà procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi.

Risposta n. 15

La scelta è rimessa alla decisione di ciascun Ente, che verrà comunicata formalmente al concessionario.

Quesito n. 16

Nel caso in cui l'aggiudicatario debba procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi, si chiede di chiarire se le spese postali e di notifica sostenute verranno rimborsate dalla stazione appaltante, con quali modalità e tempistiche, e fino a quando tale attività interruttiva debba essere reiterata.

Risposta n. 16

Il mero rimborso delle spese postali e di notifica sarà effettuato secondo quanto caso per caso deciso dall'Ente. La attività interruttiva dovrà essere reiterata sino a contraria decisione dell'Ente, tenuto conto della scadenza dell'affidamento.

Quesito n. 17

Si chiede di sapere se con il termine notificazione si intenda l'attività di notifica perfezionata in tutte le sue fasi (compresa quindi l'eventuale affissione dell'atto) con un messo notificatore/comunale dipendente della società aggiudicataria oppure il solo affidamento all'operatore del servizio postale universale degli atti prodotti. Nel caso di notifica diretta a mezzo messo si chiede di sapere in che modo è retribuita la sopraddetta attività.

Risposta n. 17

Si intende l'attività di notifica perfezionata in tutte le sue fasi.
La retribuzione dell'attività del messo è ricompresa nei corrispettivi contrattuali e nei rimborsi forfettari previsti dal d.m. 21.11.2000.

Quesito n. 18

Si chiede se relativamente al requisito indicato all'art. 8.2 lett. H) (prestazione secondaria sub 2.b, servizi postali codice CPV: 64110000-0) del Disciplinare di gara, l'avvalersi di Poste Italiane S.p.A. per l'esecuzione di detti servizi, possa configurarsi come subappalto.

Risposta n. 18

La prestazione è integralmente subappaltabile a soggetto qualificato. Si rimanda agli artt. 8 e 13.c. del disciplinare.

Quesito n. 19

In riferimento alle "*Dichiarazioni personali*" allegato f), art. 15.3 del Disciplinare di gara, si evidenzia che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200 del 27.05.2011 ammettono una dichiarazione cumulativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e nell'interesse di quest'ultima, per i soggetti coinvolti in osservanza alle prescrizioni di cui all'art. 47 del D.p.r. n. 445/2000. Pertanto si chiede riscontro in merito.

Risposta n. 19

È possibile. L'utilizzo dei modelli allegati è soltanto suggerito.

Quesito n. 20

Si chiede cortesemente l'indicazione numerica della quantità di atti da postalizzare nel Comune di Aosta e nei comuni riportati nell'Allegato A al Capitolato speciale prestazionale.

Risposta n. 20

Trattandosi di prima attivazione di questo tipo di servizio, non sussistono dati attendibili.

Quesito n. 21

Si chiede gentilmente, con riferimento alle prestazioni secondarie 2.a) stampa atti e 2.b) postalizzazione degli atti, previste dall'Allegato B Disciplinare di gara, all'Art. 2, di conoscere il metodo di calcolo delle rispettive basi d'asta fissate per entrambe le prestazioni a € 70.000 oltre Iva.

Risposta n. 21

Si tratta di mera stima basata su dati a campione.

Quesito n. 22

Nei documenti di gara si specifica che "... il Concessionario dovrà fornire la licenza d'uso per un numero illimitato di utenti/postazioni relative al software per la gestione informatizzata delle attività specificate nel presente Capitolato. Le caratteristiche del software non dovranno essere inferiori ai requisiti minimi richiesti. Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire i relativi servizi di installazione e configurazione del sistema, di migrazione e bonifica delle basi dati esistenti degli Enti dal software attualmente in uso o dagli archivi cartacei degli Enti alla nuova piattaforma, attività di start-up e avvio in esercizio del sistema, formazione del personale, assistenza e manutenzione del software." Le attività di migrazione e bonifica dal software attualmente in uso presso gli Enti è una attività onerosa che necessita di ulteriori dettagli per valutare effort e costi da sostenere. A tal proposito si chiede di chiarire quanti sono i software in uso presso gli Enti? Quali sono e che tipologie di DB utilizzano? È possibile avere schemi di dettaglio di questi ultimi? La migrazione e bonifica richiesta deve essere svolta solo per le posizioni debitorie o anche per altri dati disponibili nei gestionali?

Risposta n. 22

Circa l'85% degli Enti utilizza attualmente gli applicativi forniti dalla stessa software house, SISCOM S.p.A. I database attualmente in uso sono di due tipologie. Non è possibile avere schemi di dettaglio

in quanto la soluzione è proprietaria. La migrazione e la bonifica dovranno essere svolte solamente per le postazioni debitorie.

Quesito n. 23

Nei documenti di gara si specifica che "... Il Concessionario è autorizzato a effettuare eventuali sopralluoghi presso le sale in cui sono installati i server degli Enti, visionando i software gestionali in uso da parte degli Enti ... ". Si chiede di chiarire se i sopralluoghi presso gli Enti o le richieste di dettaglio a questi ultimi sono da svolgersi successivamente alla firma del contratto o sono possibili anche in fase di predisposizione dell'offerta.

Risposta n. 23

Il sopralluogo è previsto a seguito della stipula del contratto.

Quesito n. 24

Nei documenti di gara si specifica che "... il software deve integrarsi con gli applicativi gestionali già in uso presso gli Enti. L'integrazione dovrà essere completa, ossia tale da consentire la lettura e/o l'estrazione di dati in formati aperti, gestibili dai software di office automation di tipo open source (v. Libre Office) o proprietari (v. MS Office) più diffusi ... ". Si chiede di confermare che l'integrazione richiesta in questo scenario d'uso debba avvenire solo dal sistema del concessionario verso i sistemi degli Enti e non anche il viceversa.

Risposta n. 24

L'integrazione richiesta è di tipo generico e completo, al fine di garantire che il sistema del Concessionario e quelli attualmente in uso da parte degli Enti locali si parlino e condividano dati e informazioni utili all'erogazione del servizio. Si conferma che il sistema applicativo del Concessionario dovrà provvedere alla lettura e all'estrazione dei dati (quale ad esempio l'anagrafica dei contribuenti) dagli applicativi attualmente utilizzati dagli Enti e garantire la possibilità di estrarre dati in formati aperti, gestibili dai software di office automation di tipo open source o proprietari più diffusi.

Come previsto dall'articolo 8.5 del Capitolato speciale prestazionale "Il sistema proposto dovrà prevedere la condivisione dei dati tra le varie applicazioni degli Enti per garantire la massima integrazione tra i dati gestiti dai singoli uffici degli stessi Enti". Inoltre, come previsto dall'articolo 8.17 "Alla scadenza contrattuale il Concessionario avrà l'obbligo di riconsegnare agli Enti, nei formati da loro richiesti, le banche dati e/o i documenti digitali prodotti durante l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato" e come previsto dall'articolo 15.1 "Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare agli Enti, per il tramite del CELVA che ne prende consegna, oltre ai rendiconti, atti e

documenti indicati nel presente Capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso i Comuni".

Quesito n. 25

Nei documenti di gara è specificato che " ... Il Concessionario è altresì tenuto a garantire, senza costi aggiuntivi e per l'intera durata del contratto, la manutenzione evolutiva, provvedendo all'adeguamento del software al fine di assicurare un livello di qualità necessario e sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti/operatori. A tal fine il CELVA può indicare al Concessionario gli interventi necessari al miglioramento della qualità del software; il Concessionario è tenuto a valutare tali richieste e a comunicare al CELVA, entro 20 (venti) giorni, se l'intervento verrà o meno effettuato dandone le motivazioni. Nel caso in cui il Concessionario decida di effettuare l'intervento, dovrà trasmettere al CELVA la valutazione del tempo di realizzazione e la sua pianificazione temporale." Si chiede di chiarire le conseguenze che il Concessionario potrebbe subire nel caso in cui decida di non effettuare gli interventi evolutivi richiesti. Per poter definire il costo delle evolutive si chiede di indicare puntualmente l'effort annuale stimato dalla stazione appaltante per tale servizio.

Risposta n. 25

Come indicato all'articolo 8.12 e 8.13 del Capitolato speciale prestazionale, la manutenzione correttiva e la manutenzione adeguativa devono essere necessariamente garantite dal Concessionario senza costi aggiuntivi. Invece, come previsto dall'articolo 8.14, l'eventuale manutenzione evolutiva sarà concordata tra le parti. In particolare, il CELVA potrà richiedere interventi di manutenzione evolutiva, che il Concessionario potrà valutare se effettuare o meno, dandone adeguata motivazione e l'eventuale inadempimento non costituisce un ordinario inadempimento contrattuale.

In fase di offerta tecnica, l'operatore economico può però indicare ad esempio, come servizio aggiuntivo, un limite massimo di giornate/uomo di lavoro da dedicare alla manutenzione evolutiva, che sarà valutato quale elemento migliorativo del servizio offerto.

Quesito n. 26

Nei documenti di gara si specifica che " ... Alla scadenza del contratto, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte del CELVA, il Concessionario deve in ogni caso garantire la continuità dei servizi applicativi per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e comunque fino al completamento delle procedure di individuazione di un nuovo contraente." Si chiede conferma che la continuità del servizio nel periodo di proroga tecnica e fino all'individuazione del nuovo contraente sarà a titolo oneroso.

Risposta n. 26

Si conferma che la continuità del servizio nel periodo di proroga tecnica e fino all'individuazione del nuovo contraente sarà a titolo oneroso.

Quesito n. 27

Nei documenti di gara è riportato che “ ... Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire i relativi servizi di installazione e configurazione del sistema ... ” e che “ ... il software deve essere pienamente compatibile con l'infrastruttura di rete ed informatica del CELVA e dei diversi Enti”. Si chiede conferma che la soluzione proposta debba essere necessariamente installata e configurata sui sistemi della Stazione Appaltante o che si possa prevedere un'erogazione a servizio della piattaforma da ambienti Cloud del fornitore. Si chiede, inoltre, di chiarire cosa si intende per pienamente compatibile con l'infrastruttura di rete ed informatica del CELVA.

Risposta n. 27

Si conferma che, come previsto dall'articolo 8.4 del Capitolato speciale prestazionale, il Concessionario dovrà fornire i servizi di installazione e configurazione del sistema, di migrazione e bonifica delle basi dati esistenti degli Enti e che, inoltre, in fase di implementazione del software, le parti dovranno concordare su quale server sarà installato il sistema del Concessionario, valutando le diverse alternative disponibili a quella data, ad esempio tra il datacenter unico regionale, l'ambiente cloud del fornitore o un servizio di altro provider. In fase di offerta tecnica, l'operatore economico può però indicare ad esempio, come servizio aggiuntivo e migliorativo, l'installazione dell'applicativo sulla propria piattaforma cloud senza costi aggiuntivi.

Si conferma inoltre che, come previsto dall'articolo 8.7 punto (iii), il software deve essere web based nativo e pertanto accessibile utilizzando le postazioni informatiche in uso presso il CELVA e presso gli Enti. Con l'espressione “pienamente compatibile con l'infrastruttura di rete ed informatica del CELVA e dei diversi Enti”, si intende quindi quanto già espressamente descritto alla risposta n. 24 in tema di integrazione tra software.